



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Bullismo: scuola e genitori del minore pagano i danni

Autore: Redazione | 10/10/2016



Il risarcimento dei danni alle vittime di bullismo e cyberbullismo spetta agli insegnanti della scuola e ai genitori salvo che dimostrino di aver vigilato sul proprio figlio.

Chi risarcisce i danni commessi ai ragazzi che sono state **vittime di bullismo**? Quando il comportamento è realizzato da maggiorenni non vi sono dubbi: sono questi ultimi stessi a dover pagare. Mentre se il colpevole non ha ancora raggiunto

i 18 anni, scatta la responsabilità di genitori e scuola. Questo, almeno, da un punto di vista **civilistico**, ossia del risarcimento, ossia del materiale esborso dei soldi. Dal punto di vista **penale**, invece, la responsabilità è sempre personale, ma il minore diventa imputabile solo a partire da **14 anni**. Prima di tale momento, egli non può essere giudicato.

Questo, in concreto, significa che:

- **contro il bullo** si può procedere: 1) civilmente (ossia per il risarcimento) solo se ha compiuto 18 anni; 2) penalmente (ai fini della punizione prevista dal codice penale) solo se ne ha compiuti 14 (in tal caso si va davanti al Tribunale dei minorenni);
- contro i **genitori del bullo** si può procedere solo civilmente (per ottenere il risarcimento) e a condizione che il figlio responsabile abbia meno di 18 anni;
- contro la **scuola** si può procedere solo civilmente (per ottenere il risarcimento) e a condizione che lo studente responsabile abbia meno di 18 anni.

Azione penale o civile?

Il processo civile per il risarcimento viene spesso preferito a quello penale. E ciò per tre diverse ragioni:

- l'**azione penale** non sempre è consentita: difatti, se il bullo ha meno di 14 anni, nessuno risponde al suo posto. Al contrario, quella civile invece trova sempre copertura: a rispondere è infatti o il maggiorenne o, se minore d'età, i suoi genitori e la scuola;
- a seguito del giudizio penale, per ottenere l'esatta quantificazione dei danni bisogna sempre passare dal giudice civile. Quindi, si tratta di un passaggio obbligato. Invece non è vero il contrario: chi vuol direttamente agire per il risarcimento del danno non deve prima passare dal giudice penale;
- il **cyberbullismo** in sé e per sé non è ancora un reato (pende ad oggi un disegno di legge). Per cui, ad essere punite sono le singole condotte poste in essere dal responsabile qualora integrino il reato di **diffamazione aggravata**, trattamento illecito dei dati personali (si pensi al caso del bullo che registri, col telefonino, un video mortificante per un minorenni),

violenza privata o **lesioni**, percosse, **stalking**. Ma ci sono casi in cui gli atti commessi dai «cyberbulli» – per quanto gravi – non integrano una fattispecie di reato.

Non in ultimo l'identificazione del cyberbullo non è sempre facile. Diversi sono infatti i sistemi presenti su internet per nascondere il proprio indirizzo Ip, in modo da essere non identificabili per la polizia (si pensi al caso di chi si colleghi con un wi-fi libero o tramite reti Tor o proxy, usando un Ip riconducibile a un dominio estero).

Quando ottenere il risarcimento dei danni?

Come abbiamo detto, sul fronte civile è più facile ottenere il risarcimento del danno. Grava infatti sulla scuola e sui genitori la cosiddetta **responsabilità oggettiva**: essi cioè sono tenuti al risarcimento anche se non hanno avuto alcuna colpa o partecipazione nella commissione dell'illecito.

Il codice civile prevede solo una scusante che consente a genitori e scuola di **non pagare i danni alle vittime di bullismo**: aver fatto di tutto per evitare l'evento. Il che si traduce:

- per la **scuola**: nell'aver predisposto tutte le misure necessarie a prevenire il danno, come ad esempio la sorveglianza di insegnanti e bidelli durante le ore di lezione, nella ricreazione o nelle operazioni di entrata e uscita dall'istituto scolastico. È necessaria inoltre la supervisione dei ragazzi anche sul bus (prevedendo la figura del «bus manager») e durante gli spostamenti da una classe all'altra. In ogni caso, a rispondere per l'istituto scolastico è il **ministero dell'istruzione**;
- per i **genitori**: nell'aver impartito una corretta educazione al minore.

I giudici, però, sono particolarmente rigidi nell'interpretare tali due condizioni. Le maglie larghe alla porta del risarcimento sono rivolte anche a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, per un comportamento che, al di là della dilagante espansione che sta avendo, rischia di creare danni irrimediabili nella psiche dei minori.

Per i genitori le cose diventano particolarmente complicate in quanto non è sempre

facile dimostrare di aver fornito al proprio figlio un'educazione appropriata. Anzi, l'inadeguatezza della stessa – secondo la giurisprudenza – si può evincere dalle semplici modalità della condotta posta in essere. Ad esempio, l'aver **imbavagliato e picchiato un compagno di classe**, filmando e diffondendo tale condotta, è già di per sé sinonimo di una educazione non sufficiente. Emerge, infatti, in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri imposti ai genitori dal codice civile **[1]**. È quanto chiarito dal Tribunale di Alessandria con una recente sentenza **[2]**.

Come ottenere il risarcimento del danno?

Per poter chiedere il risarcimento non è sufficiente dimostrare il comportamento illecito da parte del bullo, ma anche che da questo è derivato un **danno**. A tal fine è certo indispensabile il certificato medico e la presenza di **testimoni disposti a dichiarare quanto avvenuto** (circostanza non sempre agevole da ottenere, per via della paura di ritorsioni), ma sarà opportuno valersi anche di una consulenza di parte che perizi i postumi riportati dal minore e li quantifichi in termini monetari.

In caso di assenza di tali prove si può ottenere un risarcimento in via equitativa, sulla base del danno presunto e stimato in base a quanto appaia giusto al giudice **[3]**.

La responsabilità è di tutto il branco

Una sentenza della Cassazione ha segnato un punto importante nella lotta al bullismo **[4]** stabilendo che, quando all'episodio criminoso abbiano partecipato più soggetti, sono tutti responsabili senza distinzioni: sia quelli che hanno avuto un ruolo di primo piano che quelli con una funzione solo strumentale e marginale. E anzi: il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento anche a uno solo di essi, salvo poi il diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti degli altri responsabili.

In altre parole, il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell'intero danno subito, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità.

Note

[1] Art. 147 cod. civ. **[2]** Trib. Alessandria, sent. n. 439 del 16.05.201 **[3]** Trib. Napoli, sent. n. 11630/2015. **[4]** Cass. sent. n. 20192 del 25.09.2014

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2012 promossa da: G. e A.M. G. ATTORE/I contro Z. R. C. CONVENUTO/I

Oggetto: risarcimento danno CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rispettivamente rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti iniziali ritualmente notificati parte attrice conveniva in giudizio gli odierni convenuti rassegnando le conclusioni come sopra riportate. Si costituiva ritualmente parte convenuta contestando ogni domanda ed assumendo le conclusioni per essa sopra riportate. Nel corso del giudizio veniva espletato un primo tentativo di conciliazione tra le parti che sortiva esito negativo. All'udienza del 11/3/13 i convenuti offrivano la somma di € 1.500,00 che veniva accettata e ritirata dagli attori quale acconto sul maggior dovuto. Venivano ammesse e svolte le memorie ex art. 183 cpc ed il giudice ammetteva le prove dedotte dalle parti sui capitoli ritenuti rilevanti ed ammessi. Mutato il giudice, con ordinanza del 10/12/14 venivano ammessi i testi di parte convenuta a prova contraria. Le prove si protraevano per diverse udienze. Questo giudicante riteneva di disporre per un nuovo tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo. Indi veniva licenziata CTU medica sullo stato di salute del minore G. Federico Silvio. All'udienza del 15/2/16 venivano precisate le conclusioni dalle parti e la causa era assegnata a sentenza con i termini massimi ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Trattasi di azione svolta da parte attrice nella qualità di esercente la patria potestà sul minore G. Federico Silvio al fine di ottenere il risarcimento del danno per una azione di "Bullismo" cui il minore è stato sottoposto in una camera d'albergo ad opera dei minori Z. Filippo e C. Mauro nel corso di una gita scolastica a Venezia e dintorni; atto di bullismo che è consistito nel legare ed imbavagliare G. Federico, nel deriderlo, nel fargli subire percosse, nel profferire al suo indirizzo frasi offensive e nell'obbligarlo a profferire bestemmia.

Tale comportamento veniva poi filmato con un telefono cellulare e veniva divulgato presso i compagni di scuola. Per quanto attiene all'an debeatur la situazione sopra descritta è sostanzialmente emersa in atti attraverso la produzione del filmato girato dai minori in occasione del fatto e dalle risultanze testimoniali da parte di testi che hanno visionato in tutto e/o in parte tale filmato. Può dirsi pertanto raggiunta la prova in atti dell'assunto di parte attrice. Per quanto attiene alla suddivisione delle responsabilità in capo ai minori Z. e C., dalle

risultanze emerse appare come la responsabilità possa essere addossata pariteticamente in capo ai due agenti. Entrambi i minori hanno posto in essere l'atto di bullismo in quanto entrambi erano presenti nella camera al momento del fatto, hanno agito certamente di comune accordo e si sono preventivamente organizzati insieme ed insieme spalleggiati per effettuare l'atto di bullismo. Per quanto attiene alla divulgazione del filmato ai compagni di scuola, anche se dagli atti emerge che la divulgazione sia materialmente avvenuta ad opera del C. resta il fatto che non è emerso in atti che lo Z. si sia in qualche modo dissociato da tale azione e che abbia agito in modo da far evitare la divulgazione del filmato stesso. Si ritiene pertanto che la responsabilità vada attribuita in modo paritetico in capo ai due minori Z. e C. e che per essi debba essere valutata la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. quale colpa in educando. Infatti l'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, è emersa dalle modalità dello stesso fatto illecito perpetrato dal proprio figlio minore essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione fortemente carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art 147 c.c. Inoltre sul punto parte convenuta non ha svolto specifiche difese a confutazione. Per quanto attiene al quantum debeatur ritiene questo giudice che la quantificazione del danno vada svolta in via equitativa tenuto anche conto della situazione concreta, della natura dei fatti oggetto di doglianza e delle risultanze della svolta CTU. In particolare occorre tenere conto dei diversi fattori che devono concorrere alla quantificazione del danno che tengono conto del danno biologico temporaneo e del danno alla salute, del danno cd morale, del danno alla propria immagine e del danno alla violazione della privacy. La svolta CTU medica sulle condizioni psico-fisiche del minore G. Federico ha potuto evidenziare che il minore era già affetto al momento dell'evento da una personale situazione di Disturbo evitante di Personalità in fase di attenuazione e di Disturbo dell'Adattamento con alterazioni dell'emotività e della condotta, di moderata gravità all'epoca dei fatti ed infine da Disturbo dell'Apprendimento. Il CTU ha ritenuto che l'episodio di bullismo subito dal minore abbia comportato un certo aggravamento dello stato patologico del minore stesso che ha inciso soltanto in misura temporanea e in modo non definitivo sullo stato psico-fisico del minore G.. Sulla scorta di quanto precede ritiene questo giudice che l'entità del risarcimento debba essere quantificata nella somma onnicomprensiva di € seimila, somma che deve essere suddivisa in modo paritetico tra i due minori Z. e C.. Ai fini del presente giudizio che vede convenuta soltanto la parte Z. si dispone che i convenuti siano condannati al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € tremila, deducendo da tale somma quella già ricevuta e percepita in corso di causa pari ad € 1.500,00. Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, sono calcolate sui parametri tariffari tenendo conto dell'opera prestata. Le spese della svolta CTU vanno poste in via

definitiva a carico della parte convenuta. P.Q.M. Pone le spese della svolta CTU in via definitiva a carico della parte convenuta. Alessandria, 12/5/2016. Il G.O.T. Franco Bruno Condanna A. Z. M. e C. M. R. quali genitori esercenti la potestà genitoriale al pagamento della somma di € tremila nei confronti di G. C. e G. A.M., dedotta la già versata somma di € millecinquecento in corso di causa. Liquidà le spese del procedimento in € 2.400,00 per compensi, € 238,61 per esposti, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA ed IVA ponendole a carico della parte convenuta.